



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

SERVIZIO LEGALE

Rep. n. /2019  
Prot. n.  
Titolo: I  
Classe: 3  
Fasc. 18/2018

Pavia, data del protocollo

**Oggetto: Modifiche al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.24 della Legge n.240/2010.**

## IL RETTORE

- **RICHIAMATA** la *Carta europea dei ricercatori*, raccomandazione 2005/251/C.E. dell'11 marzo 2005;
- **VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n.240 (*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*), con particolare riguardo all'art.24 (*Ricercatori a tempo determinato*);
- **VISTO** lo Statuto di autonomia emanato con Decreto Rettorale rep. n.455/2012 del 9 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.73 del 27 marzo 2012 ed in vigore dall'11 aprile 2012;
- **VISTO** il Decreto Rettorale rep. n. 1162/2011 del 31 maggio 2011 con il quale è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.24 della Legge n.240/2010 e s.m.i.;
- **VISTA** la Legge 4 aprile 2012, n.35 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*), con il quale è stato modificato l'art. 24 della Legge n.240/2010;
- **RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di amministrazione del 27/11/2018 in ordine alla proposta di modifica al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n.240/2010;
- **RICHIAMATA** la delibera del Senato accademico n. 237/2018 del 14/12/2018 con cui sono state approvate le modifiche al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n.240/2010;

**DECRETA**

**ART.1** – E' modificato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n.240/2010 secondo quanto previsto all'allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente decreto.

**ART.2** - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**

**(Prof. Fabio Ruge)**

Documento firmato digitalmente

DG

FM

## Allegato 1

Modifiche al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.24 della Legge n.240/2010.

### Art. 6 - Contratti senior

- 1. I contratti senior sono di durata triennale e non possono essere rinnovati, salvo i casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.**
- 2. abrogato.**

### Art. 8

4. ***Nel termine perentorio previsto nel bando*** la domanda di partecipazione, sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione **o firma digitale**, dovrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure **a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo indicato nel bando, ovvero tramite procedura informatizzata ove prevista dal bando.

Sono valide le raccomandate pervenute oltre la scadenza purché spedite nei termini; a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accentante.

6. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al **10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei**, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

### **8. abrogato**

### Art. 10

2. **Con riferimento ai contratti senior, i candidati in possesso del dottorato di ricerca, o titolo equivalente, devono altresì soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:**

- a) essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia, di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;**
- b) aver usufruito di almeno un contratto junior;**
- c) aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997 e s.m.i. e dell'art. 22 della Legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;**
- d) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14 della Legge 230/2005.**

*Ai fini della maturazione del triennio per la partecipazione alle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori senior, i periodi svolti nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma sono cumulabili.*

#### **4. abrogato**

#### Art. 11

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, su proposta della struttura proponente l'attivazione del contratto, ***deliberata con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia***, viene designata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due provenienti da un'altra Università italiana o straniera appartenenti ***al settore concorsuale di cui fa parte il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione e, preferibilmente, al settore scientifico-disciplinare stesso.***

#### Art. 12

1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ***o posta elettronica certificata***, a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva ***e dal Rettore.***

#### Art. 13

***4. A decorrere dall'anno 2018, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti di cui al presente regolamento sono sospesi; il termine di scadenza è conseguentemente prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.***

#### Art. 14

2. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni ***e del diario consuntivo.***

#### Art. 16

#### **2. abrogato**

4. Trascorso il periodo di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla

struttura interessata. In caso di recesso, il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione *trattiene* al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

#### Art. 17

2. Non si potrà altresì procedere alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento con coloro che abbiano *un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio* o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.